

normativa nazionale dello Stato membro interpellato per tale presenza. In tale occasione, i funzionari degli Stati membri richiedenti dovrebbero avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dello Stato membro interpellato per il tramite di questi ultimi. Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato preveda che la presenza sia subordinata a tali condizioni, si dovrebbe presumere che lo Stato membro interpellato intraprenda le azioni necessarie a soddisfarle. In ogni caso, i funzionari degli Stati membri richiedenti dovrebbero, qualora lo ritengano necessario, avere la possibilità di essere presenti per consultazione sull'indagine nello Stato membro interpellato con i funzionari di detto Stato dopo averli informati. Tale consultazione potrebbe essere finalizzata a scambiare opinioni e informazioni sull'andamento dell'indagine e a proporre e discutere eventuali azioni.

- (3) La trasmissione di informazioni senza una preventiva richiesta alle autorità competenti degli altri Stati membri in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ⁽¹⁾ dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile. È pertanto necessario consentire alle autorità competenti di trasmettere informazioni attraverso mezzi diversi dai formulari tipo qualora esse ritengano che altri mezzi sicuri siano più opportuni e convengano di utilizzarli o qualora le informazioni siano state ricevute da un paese terzo.
- (4) L'esenzione dall'IVA per le importazioni di beni prevista dall'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽²⁾ («regimi doganali 42 e 63») è spesso usata in modo improprio e i beni sono deviati al mercato nero senza che l'IVA sia stata pagata. È pertanto essenziale che i funzionari doganali, al momento di controllare se i requisiti per l'applicazione dell'esenzione sono soddisfatti, abbiano accesso al registro dei numeri di identificazione IVA e agli elenchi riepilogativi. Inoltre, le informazioni raccolte dalle autorità doganali nell'ambito di tale regime dovrebbero essere messe a disposizione anche delle autorità competenti dello Stato membro in cui dovrebbe avere luogo il successivo acquisto intracomunitario.
- (5) Al fine di contrastare le frodi derivanti dal doppio regime dell'IVA applicabile alle auto, è opportuno che i funzionari di collegamento di Eurofisc possano avere accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli in maniera automatizzata. Ciò permetterebbe loro di identificare rapidamente gli autori delle operazioni fraudolente e il luogo della frode. Tale accesso dovrebbe avvenire tramite l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), il cui uso è obbligatorio per gli Stati membri in virtù delle decisioni 2008/615/GAI ⁽³⁾ e 2008/616/GAI ⁽⁴⁾ del Consiglio, per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli.
- (6) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative all'accesso automatizzato alle informazioni raccolte dalle autorità doganali e ai dati di immatricolazione dei veicoli. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (7) Al fine di assicurare un controllo efficace ed efficiente sull'IVA nelle operazioni transfrontaliere, il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e durante le indagini amministrative negli altri Stati membri. Allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità fiscali di controllare le forniture transfrontaliere, dovrebbero svolgersi congiuntamente indagini amministrative che permettano ai funzionari di due o più Stati membri di formare un unico gruppo e di partecipare attivamente a un'indagine amministrativa svolta congiuntamente.
- (8) Per contrastare le frodi transfrontaliere più gravi è necessario chiarire e rafforzare la governance, i compiti e il funzionamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di accedere, scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni di follow-up. Tale coordinamento non implica tuttavia il diritto di richiedere indagini specifiche allo Stato membro partecipante. È inoltre necessario rafforzare la lotta contro la frode in materia di IVA a livello dell'Unione, in particolare consentendo ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc di richiedere informazioni mirate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF»). Pertanto, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc, per ricevere in cambio informazioni pertinenti detenute da Europol e dall'OLAF, dovrebbero poter inviare a Europol e all'OLAF tutte le informazioni necessarie.
- (9) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative a Eurofisc. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

